

Legge regionale 04 novembre 2014 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

CAPO I

INTERVENTI A FAVORE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), le parole <<nella misura massima complessiva di 129 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2012)

1. Al comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole <<corredata del>> sono sostituite dalle seguenti: <<, corredata di una dichiarazione da cui risulti l'impossibilità da parte della banca di prestare proprie idonee garanzie e del>>.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai crediti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2013, come modificato dall'articolo 1, si provvede mediante il "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 23.400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 denominato "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

3. Al fine di limitare ulteriormente il rischio connesso all'escussione delle garanzie di cui al prospetto n. 13 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, lo stanziamento del capitolo 1547, all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è incrementato della somma di 13.499.836 euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si provvede:

a) per l'importo di 21.899.836 euro mediante storno dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) per l'importo di 15 milioni di euro con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 nell'ambito dell'unità di bilancio 4.5.270 "Rientri da concessione di crediti" alla Rubrica Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio programmazione - è istituito "per memoria" il capitolo 1773 con la denominazione "Entrate derivanti dai corrispettivi dovuti da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per le garanzie prestate nel suo interesse dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia".